



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ANNO 2008

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.1998
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 31.01.2002
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2003
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 17.03.2008

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce versamenti e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art.10 - Attivita' di controllo
- Art.11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art. 13 - Abrogato
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione.
- Art. 18 - Interpello.

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 19 - Riscossione

Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 21 - Rimborsi

Art. 22 - Accertamenti di crediti di modesta entita'

Art. 22 bis - Versamento minimo

Art. 23 - Interessi

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 24 - Sanzioni

Art. 25 - Garante del contribuente

Art. 26 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"².
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2: Definizioni

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilita’ della gestione delle attivita’ proprie del servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicita’.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilita’ Sociale - ONLUS,³ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualita’ personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovra’ essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della

³ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁴.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi⁵ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁶

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione, il Responsabile del Servizio Tributi per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

⁴ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

⁵ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁶ Art. 53 D.Lgs 446/97

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) provvede, per i ruoli per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi entro i limiti eventualmente previsti dalle specifiche norme di legge;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Responsabile del Servizio sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità'.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile Servizio Tributi.

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Compensazione e accollo⁷.

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10: Attivita' di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile del tributo in accordo con il responsabile del servizio. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, puo' istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali⁸, alla cui liquidazione provvederà il Responsabile del Servizio competente con proprio atto.

Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del Servizio Tributi informa il Segretario Comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

⁷ Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

⁸ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

Art. 12: Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁹. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze¹⁰.

Articolo 13 -Abrogato

Articolo 14: Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

⁹ L. 212/2000, art. 6, c.5.

¹⁰ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela¹¹

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del Servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto previo parere del Responsabile del Servizio.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17: Accertamento con adesione.

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione¹² rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218¹³.

¹¹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

¹² D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

¹³ Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
5. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 18: Interpello¹⁴.

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

¹⁴ Art.11, L. 212/00

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 19: Riscossione

1. Le modalita' di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.
2. Nel rispetto delle disposizione di legge in materia ¹⁵ nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutivita' sui ruoli. ¹⁶

Articolo 20: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita' naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficolta' di ordine economico, il funzionario responsabile puo' eccezionalmente consentire (previo parere del Responsabile del Servizio, o per atto di organizzazione del medesimo), il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.

Articolo 21: Rimborsi

1. Il contribuente puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, nei modi di legge¹⁷. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

¹⁵ Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

¹⁶ D. Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett c) del presente regolamento

¹⁷ Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 c. 164

Articolo 22: Accertamento di crediti di modesta entità'

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.¹⁸

Articolo 22 bis: Versamento minimo

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 2,5 di imposta annua¹⁹

Articolo 23: Interessi.

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia²⁰, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento o di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali aumentato di 2 punti percentuali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
- b) Restano ferme per le annualità 2000 e 2001 l'applicazione dei tassi previsti dalle norme regolamentari allora vigenti.
- c) Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 133/99 si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.²¹

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24: Sanzioni

Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge²²

¹⁸ La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129

¹⁹ Legge 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 168

²⁰ Legge 13.5.1999, n.133, art. 13

²¹ 1° gennaio 2002

²² DLgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997

Articolo 25: Garante del contribuente.

Al Difensore Civico, sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente.²³

Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

Articolo 26: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2008.
4. Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità'.

²³ Art. 13, legge 212/2000